



Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici
Via Marradi, 114 – 57126 Livorno

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. PI.01.25.09/52.5 del 29/04/2026 a mezzo: PEC

Al Comune di Cascina
Servizio Ambiente / Nucleo Unificato Comunale di
Valutazione Ambientale (NUCVA)
e al Servizio Pianificazione Urbanistica

PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

OGGETTO: Comune di Cascina – Avvio Variante PCCA – 2026 – Procedimento di verifica ad assoggettabilità a VAS ex artt. 21 e 22 della LR 10/2010.

In relazione alla Vs. nota prot. n.15164 del 09/04/2026 (prot. ARPAT n. 29436 del 09/04/2026), contenente il link istituzionale da cui scaricare la documentazione relativa all'avvio delle consultazioni di cui all'art. 22 della L.R. n.10/2010 riguardanti il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto di proposta di Revisione e Aggiornamento della Variante Generale al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), come da Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 17/03/2026,

esaminata la documentazione allegata alla delibera di avvio del procedimento così come consultabile all'interno del sito istituzionale da Voi indicato,

preso atto che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere alla verifica e all'attualizzazione del PCCA vigente, approvato con DCC n. 78 del 27.12.2004 e successivamente modificato con DCC n. 62 del 28.09.2006 e con DCC n. 61 del 22.04.2021, al fine di tenere conto sia delle vigenti normative acustiche e delle più recenti norme regolamentari regionali (DPGR n. 2/R/2014) sia della necessità di fornire un quadro conoscitivo aggiornato in coerenza con le previsioni localizzative del redigendo Piano Operativo Comunale (POC), tenendo conto delle nuove aree di sviluppo urbanistico e della verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate con particolare riferimento a:

1. verifica della congruità delle previsioni del POC;
2. individuazione dei ricettori sensibili:
 - scuole; ospedali e case di cura;
 - aree di verde pubblico ed altre aree per le quali la quiete è rilevante per la loro fruizione;
3. individuazione delle principali sorgenti di rumore: infrastrutture stradali, ferroviarie; aree produttive; impianti sportivi di rilievo;
4. aggiornamento delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo;
5. analisi della classificazione acustica in relazione ai PCCA dei comuni confinanti;
6. adeguamento del Regolamento comunale delle attività rumorose e della relativa modulistica.

preso atto delle indicazioni presenti nella documentazione prodotta in merito alla metodologia che sarà seguita per la redazione degli elaborati necessari alla Variante in oggetto che, nella sostanza, consta delle due fasi distinte di “*classificazione in automatico*” e “*ottimizzazione*” descritte nel DPGR n.2/R/2014 ed eseguite sulla base dell’analisi degli strumenti urbanistici e di gestione del territorio vigenti o in fase di elaborazione così come dei dati relativi alla distribuzione, sul territorio comunale, della popolazione, delle attività produttive, dei ricettori sensibili, delle infrastrutture, delle aree protette e, in genere, di tutti gli elementi che, direttamente o indirettamente, sono correlati con il clima acustico del territorio,

esaminati gli specifici elaborati tecnici preliminari di PCCA allegati alla delibera di avvio procedimento consistenti in una Relazione tecnica illustrativa e in due planimetrie con la proposta di classificazione del quadrante ovest e del quadrante est del Comune,

preso atto che nella Relazione tecnica è specificatamente prevista, per la fase di ottimizzazione, l’effettuazione di misure fonometriche, volte a caratterizzare il clima acustico nelle aree in cui la proposta preliminare di Classificazione Acustica evidenzia delle difficoltà di assegnazione,

rilevato che, da un primo esame delle planimetrie allegate, emergono le seguenti criticità che si ritiene debbano essere risolte in fase di elaborazione della proposta definitiva di PCCA prima della richiesta di parere ad ARPAT e Az.USL ai sensi dell’art.5, comma 9, della L.R. 89/98:

1. in relazione al passaggio da classe III a classe II di alcuni nuclei abitati (Ripoli, Via Martiri della Libertà, ecc.) si ricorda che la definizione di classe II ai sensi del DPCM 14/11/97 richiede la ‘*limitata presenza di attività commerciali e l’assenza di attività industriali e artigianali (codici ATECO 10-45)*’; pertanto, al fine di evitare che l’introduzione di limiti acustici più restrittivi possa risultare troppo penalizzante e ingiustificata per eventuali attività esistenti o future nelle aree coinvolte, è opportuno che sia attentamente valutata e giustificata, eventualmente anche con misure strumentali a supporto, la scelta fatta verificando in modo dettagliato la rispondenza dei requisiti normativi sopra citati (ripresi, tra l’altro, dai criteri del DPGR n.2/R/14 nella fase di procedura automatica, con l’aggiunta delle attività agricole);
2. gli edifici scolastici ‘Scuola Primaria Giovanni XXIII’ a Zambra e l’Istituto Pesenti a Cascina sono stati completamente inseriti in classe IV in disaccordo con i criteri regionali del DPGR n.2/R/2014; analoga problematica si rileva nell’inserimento in classe III degli edifici scolastici lungo la Tosco Romagnola, delle scuole lungo Via Fucini a San Frediano a Settimo, delle scuole d’infanzia Gianburrasca a Navacchio, Don Pio Rossi a San Prospero e Rodari a Sant’Anna, di tutti gli edifici scolastici del capoluogo (licei e altri ordini), della Residenza assistita per anziani ‘Istituto Remaggi’ e della Casa di Cura di Via Cammeo; gli edifici di tutte queste strutture, secondo le indicazioni regionali, dovrebbero risultare al più in classe 2 e il rispettivo resede al più in classe III;
3. lungo i confini comunali (soprattutto a nord) si rilevano salti di più classi che non risultano giustificati dalla presenza di discontinuità morfologiche (argini dell’Arno o altro) che, al più, possono giustificare il salto di una sola classe; in altre aree di confine si osservano salti di classe ingiustificati anche senza discontinuità morfologiche (a est, con il Comune di Pontedera e ad ovest con il Comune di Pisa);
4. in alcune zone del territorio (soprattutto in zona San Prospero) si riscontrano alcune situazioni di classi acustiche di dimensioni molto ridotte (inferiori a 100 m) a forma di macchia o fascia che, a parte quelle relative ai ricettori sensibili, che risultano giustificate (previa verifica strumentale e/o necessità di risanamento acustico), potrebbero configurare una classificazione ‘a macchia di leopardo’, sconsigliata dai criteri regionali, oppure, nel caso di fasce ristrette di territorio, sembrano essere poco giustificabili sulla base di motivazioni prettamente acustiche in mancanza di discontinuità morfologiche o artificiali (non è garantito lo spazio adeguato per la naturale attenuazione delle onde sonore da un punto all’altro della classe); si ritiene opportuno rivedere la

sagomatura delle classi in prossimità di tali situazioni o specificare in dettaglio le motivazioni delle scelte fatte indicando anche le modalità di risoluzione delle problematiche acustiche corrispondenti;

5. si ricorda che, in relazione ai numerosi casi di cui all'art. 4, comma 2, del DPGR n.2/R/2014 (contatto di classi non contigue o distanza inferiore a 100 m) soprattutto in corrispondenza dei ricettori sensibili, è necessario riportare nella relazione tecnica, in apposite schede sintetiche o in elenco, tutte le situazioni critiche indicando la modalità che sarà seguita per risolvere l'incompatibilità presente distinguendoli dai casi in cui è presente un'evidente discontinuità morfologica o artificiale in grado di garantire l'abbattimento acustico necessario; rilevamenti strumentali mirati (ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPGR n.2/R/2014, da eseguire anche con modalità semplificata secondo i criteri di cui all'Appendice B dello stesso DPGR) e valutazioni specifiche potrebbero servire, più in generale, anche ai sensi dell'art.3, comma 4, lettera c, dello stesso DPGR, per individuare i casi acusticamente critici che sarà necessario considerare nell'ambito del Piano comunale di risanamento acustico;
6. in relazione all'individuazione delle nuove Aree destinate a Spettacolo a carattere Temporaneo (AST, ex art.11 del DPGR n.2/R/2014) si evidenzia che alcune aree non risultano pienamente coerenti con i criteri regionali (Allegato 1, Parte 4, punto 2) in quanto risultano di dimensioni troppo esigue per garantire, come richiesto dai criteri, l'adeguata organizzazione dell'area e la fluida movimentazione di mezzi e persone; si ricorda che l'individuazione di AST comporta la possibilità di un loro utilizzo quasi continuativo durante l'anno, una deroga permanente al limite differenziale per i ricettori vicini, una cospicua movimentazione di persone e mezzi durante le manifestazioni e richiede una specifica e permanente organizzazione dell'area funzionale alla nuova destinazione d'uso (parcheggi, percorsi specifici, delimitazione di aree di emergenza, ecc.); per l'utilizzo occasionale di aree per manifestazioni temporanee si può ricorrere all'istituto della deroga (con le limitazioni che ne conseguono) senza gravare eccessivamente sui ricettori o sulla viabilità della zona oppure, come disposto dallo stesso DPGR n.2/R/2014, al comma 4 dell'art. 11, il Comune può, dandone adeguata motivazione, individuare aree che saranno normalmente (ma non continuativamente) utilizzate per manifestazioni temporanee, pur non essendo specificatamente destinate a tale scopo (con tutto l'onere che questo comporterebbe);

ricordando, inoltre, quanto disposto dall'art.10 del DPGR n.2/R/2014 in merito alla necessità di verificare, eventualmente tramite specifiche indagini strumentali fonometriche, la presenza di situazioni in cui *'l'assegnazione delle classi acustiche proposte ... determinino la necessità di predisporre piani di risanamento acustico aziendali che prevedano la delocalizzazione dell'impianto o comunque interventi economicamente non sostenibili..'* nel qual caso, il comma 3 dell'art. 10 specifica quanto segue: *'...le imprese interessate possono presentare, anche nell'ambito della procedura di VAS del piano comunale di classificazione acustica e comunque prima della sua adozione, un piano di risanamento acustico aziendale in cui si indicano gli interventi di risanamento alternativi alla delocalizzazione dell'impianto, tendenti a ridurre significativamente i livelli presenti attraverso azioni tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili. Qualora tali azioni non permettano il pieno conseguimento dei limiti previsti dallo schema di zonizzazione il Comune tiene conto del piano di risanamento acustico aziendale e valuta la fattibilità di formare un diverso schema di zonizzazione, che tenga conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Il comune, qualora accolga le proposte degli interventi contenute nel piano di risanamento acustico aziendale presentato, lo allega al piano di classificazione acustica da adottare, quale parte integrante dello stesso, previa acquisizione del parere di ARPAT...'*;

premesso quanto sopra si ritiene, per quanto di competenza, che la Variante in oggetto possa non essere assoggettata alla procedura di VAS tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:

1. in fase di elaborazione della proposta definitiva di Variante generale al PCCA siano risolte le criticità sopra elencate;
2. siano eseguite le campagne di misurazioni fonometriche indicate nella Relazione tecnica e necessarie ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del DPGR n.2/R/2014 (da eseguire, eventualmente, con modalità semplificata secondo i criteri di cui all'Appendice B dello stesso DPGR) anche allo scopo di analizzare in dettaglio le criticità e le problematiche di cui al punto 1;
3. sia data attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del DPGR n.2/R/2014, con particolare riferimento all'esplicito coinvolgimento, nella procedura di VAS, delle aziende interessate dalle modifiche proposte con la variante al PCCA riportando, nella relazione tecnica di accompagnamento della proposta definitiva di variante, il resoconto dei riscontri ricevuti e delle eventuali azioni intraprese al riguardo;
4. la classificazione acustica del territorio e le previsioni contenute nel redigendo POC dovranno essere ottimizzate, armonizzate e finalizzate ad evitare, ridurre od eliminare le situazioni di compresenza promiscua di destinazioni d'uso diverse nello stesso edificio o in edifici vicini (residenziale e produttiva e/o turistico-ricettiva, svago, etc...), che rappresentano sempre una fonte di forti criticità dal punto di vista acustico e difficilmente risanabili ex post.

Si rimane in attesa degli elaborati definitivi di Variante al fine dell'espressione del parere di competenza di cui all'art.5, comma 9, della L.R. 89/98.

Distinti saluti.

La Responsabile del Settore Agenti Fisici - AVL
Dott.ssa Barbara Bracci ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**POSTA CERTIFICATA: CONTRIBUTO ARPAT - COMUNE DI CASCINA –
AVVIO VARIANTE PCCA 2026 – PROCEDIMENTO DI VERIFICA AD
ASSOGGETTABILITÀ A VAS EX ARTT. 21 E 22 DELLA LR 10/2010
(#ARPAT.PG\2026\35363\493819)**

Mittente: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Destinatari: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it
Inviato il: 29/04/2026 13.00.09
Posizione: Posta Certificata/Posta in ingresso

Si trasmette il documento protocollo ARPAT n. 2026/0035363 del 29/04/2026,
avente ad oggetto

CONTRIBUTO ARPAT - COMUNE DI CASCINA - AVVIO VARIANTE PCCA 2026 - PROCEDIMENTO
DI VERIFICA AD ASSOGGETTABILITÀ A VAS EX ARTT. 21 E 22 DELLA LR 10/2010

.

ATTENZIONE:

ARPAT predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e
smi.

Per aprire i file firmati digitalmente in formato ".p7m" è possibile usare uno
dei software gratuiti indicati dall'Agenzia per l'Italia digitale alla pagina

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

.

Si prega di inviare a questo indirizzo solo documentazione formale da
assoggettare al protocollo generale.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Segnatura.xml ()

Contributo_ARPAT-_Verifica_VAS_-_Variante_PCCA_Cascina_2026.pdf ()

Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Firenze
// Direttore

Spett. le COMUNE DI CASCINA
Macrostruttura 7 Edilizia, Sviluppo Economico, Ambiente
Servizio Ambiente
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Oggetto: Variante Generale al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) - Revisione e aggiornamento - Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 17.03.26 - Procedimento di verifica ad assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli artt. 21 e 22 della LR 10/2010 - Trasmissione documentazione per l'avvio consultazioni.

Con riferimento al procedimento in oggetto di cui alla nota prot. n.0015164/2026 del 09.04.2026 si riporta di seguito il contributo di questa Direzione nel rispetto della normativa vigente, D.P.R. 753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e D.P.R. 459/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Dall'analisi della documentazione trasmessa emerge che, nelle planimetrie della Variante al PCCA (ACU.03 "Quadrante Ovest" e ACU.04 "Quadrante Est"), non risultano rappresentate le fasce di pertinenza acustica dell'infrastruttura ferroviaria, come definite dal DPR 459/1998 (fascia A: 100 m; fascia B: da 150 m a 250 m dal binario più esterno). Si raccomanda pertanto di provvedere alla loro corretta rappresentazione negli elaborati di piano.

Si rammenta inoltre, la necessità di verificare che le classi acustiche delle aree contigue ai comuni confinanti non presentino scostamenti superiori a 5 dB(A) tra i rispettivi valori limite.

Con riferimento alle previsioni urbanistiche e agli interventi edilizi ricadenti in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria, si ricorda che il rispetto dei limiti di immissione acustica è a carico del titolare del titolo edilizio, ai sensi del DPR 459/1998 e della Legge Quadro n. 447/1995, inclusa la redazione della valutazione previsionale di clima acustico, nonché l'eventuale acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ove previsti dalla normativa vigente.

LC - EB - AM
25.056

Viale Francesco Redi, 2 - 50144 Firenze

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300






Si rammenta, inoltre, che per i fabbricati da realizzare in prossimità di una linea ferroviaria, la legge Quadro n. 447/95 (art. 8 comma 3) **fin dal 1995** pone a carico del Richiedente (proprietario o committente) l'obbligo di produrre al Comune una "valutazione previsionale del clima acustico" nell'area interessata dall'intervento edilizio. In tale documento il Richiedente deve altresì indicare gli eventuali interventi mitigativi che adotterà, **a sua cura e spese**, sul nuovo fabbricato, al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione del D.P.R. 459/98 (visto che l'edificio ricade nella fascia di pertinenza ferroviaria) e del DPCM 14.11.97 (norma che definisce i limiti della zonizzazione acustica comunale).

Tali obblighi vanno estesi anche alle sopraelevazioni, agli ampliamenti di fabbricati esistenti e ai cambi di destinazione d'uso, interventi che, laddove ricadano nella fascia di rispetto di cui all'art. 49 del D.P.R. 753/80 (*30 m dalla rotaia più esterna*), possono essere autorizzati dal Comune solo a valle di un preliminare provvedimento di autorizzazione emesso, ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, dalle Ferrovie dello Stato, soggetto titolare del vincolo.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono

Cordiali saluti

Gabriele Ticci


POSTA CERTIFICATA: AVVIO VARIANTE PCCA

Mittente: ego-gw@pec.it

Destinatari: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Destinatari (CC): maurizio.barilari@ego-gw.it; luca.marano@ego-gw.it

Inviato il: 20/04/2026 18.53.46

Posizione: Posta Certificata/Posta in ingresso

All'attenzione dei seguenti uffici:

- Comune di Cascina - Servizio Ambiente / Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale (NUCVA);

- Comune di Cascina - Servizio Pianificazione Urbanistica.

Gentilissimi,

il Consorzio EGO (European Gravitational Observatory) ritiene accettabile quanto proposto nella Variante Generale al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) in quanto:

- la porzione di territorio comunale di Cascina che ospita la stazione interferometrica VIRGO viene inserita in classe di maggiore tutela;

- EGO viene considerato un ricettore sensibile da tutelare, pertanto, nel nuovo piano

la classe acustica della porzione di territorio circostante l'antenna interferometrica Virgo non viene peggiorata (restando in classe III) ma viene migliorata la classe acustica della fascia di territorio in prossimità e contigua all'impianto, che passano da classe III a classe II e classe I rispettivamente.

Inoltre, in relazione alle attività presenti e da sviluppare nell'area sulla quale insiste l'antenna Virgo, vengono vietati:

a) l'insediamento, la realizzazione, il funzionamento, la trasformazione e l'effettuazione di attività, impianti ed attrezzature che possano modificare i valori di campo sismico, acustico ed elettromagnetico attualmente rilevati attorno ai laboratori, superando i valori massimi ammissibili come definiti nel nel documento P003 del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pisa per quanto riguarda i "Limiti di compatibilità con il funzionamento dell'antenna interferometrica Virgo. L'inquinamento dell'ambiente da vibrazioni, rumore acustico e campi elettromagnetici".

b) l'inquinamento dell'ambiente da vibrazioni, rumore acustico e campi elettromagnetici e successive elaborazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa, in relazione alle diverse tipologie di sorgenti, (continue, impulsive, periodiche), al fine di tutelare l'area da possibili interferenze.

Fermo restando quanto previsto dalla

Variante Generale al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), per quanto riguarda le sorgenti acustiche,

data la complessità degli effetti e l'unicità del progetto eventuali proposte dovranno essere corredate da una valutazione di impatto da parte di EGO.

Il Consorzio EGO - European Gravitational Observatory

POSTA CERTIFICATA:

Mittente: protocollo@pec.appenninosettentrionale.it
Destinatari: COMUNE DI CASCINA <protocollo@pec.comune.cascina.pi.it>
Inviato il: 08/05/2026 13.06.30
Posizione: Posta Certificata/Posta in ingresso

"AVVIO VARIANTE PCCA" - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 22 DELLA L.R. 10/2010 PER LA REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASCINA. COMUNICAZIONE

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Segnatura.xml ()

1570_vavas_variante_revisione_pcca_cascina_nocompetenza.doc.pdf.p7m ()

Copia_DocPrincipale_1570_vavas_variante_revisione_pcca_cascina_nocompetenza.doc.

E
COMUNE DI CASCINA Comune di Cascina Protocollo N. 0019280/2026 del 11/05/2026

abdas
FI001
FI001
0004871
2026-05-08
13:06:14

"AVVIO VARIANTE PCCA" - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 22 DELLA L.R. 10/2010 PER LA REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASCINA. COMUNICAZIONE
Dato non presente

Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
abdas

protocollo@pec.appenninosettentrionale.it

FI001

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

MmQ5NzcwZjM0ODJhZTdiNmI5YjVjYTM0MGZjZDUxMzA0ODRjM2UzYTQwNTA0OWM0ZWE0M2
QzMjI1NDg0MjI3NQ==





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

AL COMUNE DI CASCINA (PI)

Macrostruttura 7 Edilizia, Sviluppo Economico e Ambiente

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

OGGETTO: "Avvio Variante PCCA" - Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. 10/2010 per la revisione e aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Cascina. Comunicazione

E
COMUNE DI CASCINA
Comune di Cascina
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0019280/2026 del 11/05/2026
Firma Priori/Benedetta Lenzi

Con riferimento alla Vs. nota del 09/04/2026, prot. n. 15164 (assunta al protocollo di questo ente il 09/04/2026 al n. 3768), relativa alla fase di consultazione del procedimento in oggetto;

Verificato che trattasi di variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Cascina (PI);

Ricordato che l'Autorità di bacino distrettuale è ente di pianificazione territoriale in materia di difesa del suolo dai rischi di alluvioni e da frana e di tutela delle acque;

Si comunica che la variante in oggetto non riguarda direttamente materie di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale e che pertanto per il procedimento in oggetto non ci sono elementi/condizioni specifiche da rilevare; si precisa che questo ente non parteciperà alle successive fasi del procedimento.

Per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con l'occasione si richiede a codesto ufficio che, per piani/varianti analoghi a quello in oggetto, l'Autorità di bacino non sia più individuata tra gli enti con competenze in materia ambientale.

Per eventuali informazioni in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al Geom. Marco Lenzi, e-mail: m.lenzi@appenninoseptentrionale.it.

Cordiali Saluti.

La Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenzi
(firmato digitalmente)

BL/ml (1570)



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

AL COMUNE DI CASCINA (PI)

Macrostruttura 7 Edilizia, Sviluppo Economico e Ambiente

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

OGGETTO: "Avvio Variante PCCA" - Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. 10/2010 per la revisione e aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Cascina. Comunicazione

Con riferimento alla Vs. nota del 09/04/2026, prot. n. 15164 (assunta al protocollo di questo ente il 09/04/2026 al n. 3768), relativa alla fase di consultazione del procedimento in oggetto;

Verificato che trattasi di variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Cascina (PI);

Ricordato che l'Autorità di bacino distrettuale è ente di pianificazione territoriale in materia di difesa del suolo dai rischi di alluvioni e da frana e di tutela delle acque;

Si comunica che la variante in oggetto non riguarda direttamente materie di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale e che pertanto per il procedimento in oggetto non ci sono elementi/condizioni specifiche da rilevare; si precisa che questo ente non parteciperà alle successive fasi del procedimento.

Per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con l'occasione si richiede a codesto ufficio che, per piani/varianti analoghi a quello in oggetto, l'Autorità di bacino non sia più individuata tra gli enti con competenze in materia ambientale.

Per eventuali informazioni in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al Geom. Marco Lenzi, e-mail: m.lenzi@appenninosettentrionale.it.

Cordiali Saluti.

La Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenzi
(firmato digitalmente)

BL/ml (1570)